

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizio 3 Viabilità ZONA SUD -AREA 3 ----- CIG: 9714568B1C
Repertorio n.12377

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Ventotto del mese di Marzo in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Manuel ANGELONI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxx in via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico NIFRA srl, Mandante con quota di partecipazione pari al 70%, con sede in Roma, via di Villa Belardi n. 24 - C.F.:16861001002, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Roma in data 26.09.2022 al REA n. RM – 1680208, come da documento n. T550797349 del 29.02.2024, acquisito d’ufficio, dell’A.T.I. fra lo stesso operatore economico e l’operatore economico **A.S. APPALTI STRADALI srl, Mandante con quota di partecipazione pari al 30%**, con sede in Roma Via Angelo Poliziano n. 56 – C.F.: 01102720586, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 02.03.1972 al REA n. RM - 347316 come da documento n. T550797768 del 29.02.2024 acquisita d’ufficio, formalizzata dopo la gara a norma dell’art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusto atto in data 13.09.2023 a rogito della Dott.ssa Viviana Russo Notaio in Anagni (RM) rep. 6907 racc. n. 5661 registrato a Frosinone il 14.09.2023 n.6256 Serie 1T allegato al presente contratto (**Allegato n.1**).

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 970 del 30.03.2023 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, ha attivato una procedura negoziata, per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54, comma 3, del D.lgs.n.50/16, relativo ai *lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II – Servizio 3 Viabilità ZONA SUD -AREA 3*, dell'importo di € 3.563.893,28 soggetto a

ribasso, oltre ad € 241.106,72 per lavori in economia ed € 175.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 3.980.000,00 oltre IVA.-----

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara, l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, decorrenti dal primo contratto applicativo, pari ad € 3.980.000,00 oltre IVA, senza importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della Legge n. 120/2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti di gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura negoziata esperita, il giorno 04.08.2023 come risultante dal verbale di gara, a seguito di verifica di congruità, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a **62,16 punti** ed un punteggio per l'offerta economica pari a **16,30 punti** con un

punteggio complessivo pari a **punti 78,46**, con un ribasso del **26,00%**, da applicare ad ogni contratto applicativo, per un importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.980.000,00**, inclusi **€ 175.000,00** per oneri della sicurezza ed **€ 241.106,72** per i lavori in economia oltre IVA, l'operatore economico **NIFRA srl**, (mandataria con quota del 70% : per la categoria OG3 con quota del 62,462% e per la categoria OS10 con quota del 7,538%), con sede in Roma , via Villa Belardi n. 24- C.F.: 16861001002 in A.T.I. con l'operatore economico **A.S. APPALTI STRADALI srl** (mandante con quota del 30% per la categoria OG3) con sede in Roma Via Angelo Poliziano n. 56 – C.F. 01102720586, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;
- che in data 27.04.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.2**);
- che l'Operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2790 dell'11.08.2023 del Servizio 3 del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota dell'11.08.2023 Registro di Sistema n. PI036268-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che il Geom. Gianluca Fratticci, funzionario tecnico del Servizio 3 del Dipartimento II, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC-0023535 del 09.02.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro,

si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione

dei verbali di consegna dei lavori e delle relative polizze di garanzia di

responsabilità civile (CAR) a copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7,

del D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva

INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti;

-Operatore Economico **NIFRA srl** rilasciato dall'INAIL n.43020281 di

protocollo con scadenza 18.07.2024;---

- Operatore Economico **AS APPALTI STRADALI srl** rilasciato dall'INPS

n. 39068606 di protocollo con scadenza 25/04/2024;---

- che è stata acquisita, per la **NIFRA s.r.l.**, la comunicazione antimafia

antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A.

della Prefettura di Roma in data 15.03.2024 prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0092219_20240306 dalla quale risulta che, a carico

del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del

D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione

o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.n.159/11;

- che è stata acquisita, per l'operatore economico **A.S. APPALTI STRADALI**

srl, la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema

informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 15.03.2024 prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0092271_20240306 dalla quale risulta che, a carico

del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del

D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Manuel ANGELONI accetta, l'esecuzione del presente Accordo Quadro *per i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II – Servizio 3 Viabilità ZONA SUD -AREA 3.*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 970 dell'11.08.2023.--

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi

c) elenco strade;----

d) piano di sicurezza e coordinamento;

e) relazione tecnico illustrativa.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)** (**Allegati n. 3, 4, 5, 6, 7**)

unitamente all'Offerta Economica e Offerta Tecnica (**Allegati n.8, 9**)

costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti

documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno

conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente

contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche

se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto

approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145,

le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente contratto è di **€ 3.980.000,00 (euro**

tremilioninovecentottantamila/00) IVA esclusa. Il costo della manodopera

indicato nell'offerta è pari ad € 876.576,00. La spesa complessiva, compresa

IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno

predisposte per ogni contratto applicativo. La Città Metropolitana si riserva la

facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico fino alla

concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto

Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di

impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato

al netto del ribasso percentuale pari al **26,00%**, offerto dall'Operatore

economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad € 3.980.000,00, oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto di Accordo Quadro. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.15 del C.S.A., dovranno prevedere di regola: **a)** L'oggetto degli interventi da eseguire; **b)** La descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; **c)** I luoghi interessati dagli interventi; **d)** L'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto; **e)** I termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; **f)** Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione; **g)** I documenti previsti per la sicurezza.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n.4288.00.27.2799868761 rilasciata dalla SACE B.T. ASSICURAZIONI spa - Agenzia ASS.A.R. di Roma in data 15.09.2023 per l'importo di € 636.800,00.-La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni ISO 9001:2015;- **NIFRA srl** , rilasciata

da IAS certificato n. 22IQLB67 avente scadenza il 21.11.2024; - **A.S.**

APPALTI STRADALI S.r.l., rilasciata da CERTIW certificato n.

IT.14.0182.03.QMS avente scadenza il 30.04.2024, pertanto usufruisce della

riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi

prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di

inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla

cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse

dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,

l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa **per ogni**

contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che

l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in

questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in

grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi,

il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme

agli schemi approvati con D.M.n.193/2022. In tale polizza sono previsti

scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di

riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al

pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall' art. 15 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 19 del C.S.A.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 24 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 25 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.29 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 53, 54 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016. L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *Categoria OG3 entro le modalità e limitazioni previste dalla norma e dai documenti posti a base di gara ed interamente ad imprese qualificate le lavorazioni relative alla categoria OS10*, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche

in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei

confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitanano n.25 del 29 Febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti comunicazioni antimafia acquisite, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico BDNA: - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0092219-20240306 in data 15.03.2024 per l'operatore

economico **NIFRA srl** e Prefettura di Roma, prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0092271-20240306 in data 15.03.2024 per l'operatore

economico **A.S.APPALTI STRADALI srl**, siano accertate cause ostative.

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato

speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via di Villa Belardi n. 24.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Manuel ANGELONI

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Manuel ANGELONI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.